

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 858

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARGI, FRANZA, BALLESI, DI LEMBO,
PINTO, VENTRE, BERNASSOLA e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1992

Conferimento delle funzioni di cassazione ai presidenti dei tribunali dei minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei minorenni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 70-bis dell'ordinamento penitenziario, così come introdotto dall'articolo 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, conferisce le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza con competenza distrettuale ad un magistrato di cassazione.

La *ratio* dell'innovazione risiede nei più intensi poteri attribuiti al presidente del tribunale di sorveglianza per la direzione e l'organizzazione dell'attività del tribunale, nonché per il coordinamento dell'attività di tutti gli uffici di sorveglianza e del personale ausiliario compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo (cfr. la relazione del senatore Gallo del 29 maggio 1986, atto Senato n. 23 e 423/A della IX legislatura, pag. 10)

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, ha stabilito che la titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sia conferita a magistrati con funzioni di cassazione.

In quell'occasione si stabilì che i magistrati i quali al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione avessero la titolarità degli uffici in questione la dovevano conservare con la qualifica loro spettante; si stabilì inoltre che il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione sarebbe avvenuto al momento dell'entrata in vigore della legge medesima ovvero, ove ancora non conseguita la qualifica corrispondente, alla data del conseguimento.

La esigenza, che il legislatore ha inteso soddisfare con l'approvazione della predetta norma, va certamente individuata nella necessità di attribuire maggiore autorevolezza ai titolari delle preture circondariali

aventi sede nelle città sopra indicate, e ciò soprattutto in considerazione dell'accrescimento dei compiti loro assegnati ai sensi della legge 1° febbraio 1989 n. 30, nonché del rilevante numero dei magistrati, alcuni dei quali con pari qualifica, facenti parte del medesimo ufficio.

Con la legge 5 marzo 1991, n. 71, per evidenti ragioni di coerenza ordinamentale e di simmetria sistematica, si è ritenuto opportuno estendere la predetta disciplina relativa ai pretori dirigenti anche ai titolari delle procure presso le preture circondariali delle predette dodici sedi, portando in tal modo il ruolo dei consiglieri di corte di cassazione o equiparati da 567 a 579.

Le stesse esigenze di coerenza ordinamentale impongono che per le predette dodici sedi le funzioni di magistrato di cassazione siano conferite ai presidenti del tribunale per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso gli stessi uffici.

Si tratta infatti, dei dodici distretti più rilevanti d'Italia, in cui da un lato è aumentata a dismisura la microdelinquenza, specie quella posta in essere dai minori, dall'altro la cura e la sorveglianza sul territorio dei minorenni abbandonati o disadattati, anche ai fini della dichiarazione di adottabilità, richiede impegni sempre più gravosi.

Si propone pertanto che anche ai titolari di questi ventiquattro uffici siano conferite le funzioni di magistrato di cassazione. Le innovazioni non comportano spese sia perchè non alterano l'organico complessivo dei magistrati, sia perchè la retribuzione del magistrato è agganciata alla sua qualifica, sul cui conseguimento non incide in alcun modo il conferimento delle funzioni superiori ai sensi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli uffici direttivi di presidente del tribunale per i minorenni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e di procuratore della Repubblica presso i predetti tribunali sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avviene alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.

2. La tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, da ultimo sostituita dalla tabella allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	603
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.344
Uditori giudiziari	350
Totale ...	<u>8.409</u>